



**DECRETO DEL PRESIDENTE
N. 252 DEL 03/11/2022**

OGGETTO

MODIFICA ART. 20 DEL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO GENERALE DEGLI
UFFICI E DEI SERVIZI

IL PRESIDENTE

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO in particolare l'art. 20 rubricato ISTITUZIONE DI UFFICI POSTI ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA, PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO;

RITENUTO opportuno modificare tale articolo al fine di:

- prevedere la possibilità di una breve proroga dei contratti a tempo determinato al fine di consentire la continuità delle prestazioni affidate ai servizi di diretta assistenza agli organi di governo;
- aggiornare la norma regolamentare rispetto all'evoluzione della disciplina di legge e della giurisprudenza in materia;
- precisare alcuni profili dell'istituto;

RITENUTO pertanto di sostituire il vigente art. 20 con il seguente:

ART. 20 - ISTITUZIONE DI UFFICI POSTI ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA, PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO

1. In applicazione dell'art. 90 del d.lgs. 267/2000, il Presidente può deliberare la costituzione di uffici posti alla propria diretta dipendenza per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite.
2. Tali uffici possono essere costituiti da dipendenti dell'ente che al termine dell'assegnazione riprendono servizio nel servizio di provenienza, o da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti di una pubblica amministrazione, vengono collocati in aspettativa senza assegni dalla amministrazione di appartenenza.
3. Gli incarichi di cui al presente articolo hanno natura fiduciaria; l'individuazione avviene a cura del presidente con riferimento alle specifiche caratteristiche professionali richieste.
4. Gli incarichi di cui sopra non possono eccedere la durata del mandato amministrativo del Presidente della Provincia e, salvo quanto previsto al periodo successivo, hanno termine nel momento in cui il presidente cessa dalla carica per qualunque ragione. Alla scadenza del mandato i dipendenti assunti con contratto a termine restano in carica fino ad un massimo di 60 giorni. Entro 10 giorni dall'insediamento il presidente neoeletto definisce la durata della proroga.
5. Al personale di cui al presente articolo non possono essere attribuiti compiti a carattere gestionale.

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente ad interim del Servizio Affari Generali ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

DECRETA

DI SOSTIUIRE, per le ragioni di cui in narrativa, il vigente art. 20 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi con il seguente:

ART. 20 - ISTITUZIONE DI UFFICI POSTI ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA, PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO

1. In applicazione dell'art. 90 del d.lgs. 267/2000, il Presidente può deliberare la costituzione di uffici posti alla propria diretta dipendenza per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite.
2. Tali uffici possono essere costituiti da dipendenti dell'ente che al termine dell'assegnazione riprendono servizio nel servizio di provenienza, o da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti di una pubblica amministrazione, vengono collocati in aspettativa senza assegni dalla amministrazione di appartenenza.
3. Gli incarichi di cui al presente articolo hanno natura fiduciaria; l'individuazione avviene a cura del presidente con riferimento alle specifiche caratteristiche professionali richieste.
4. Gli incarichi di cui sopra non possono eccedere la durata del mandato amministrativo del Presidente della Provincia e, salvo quanto previsto al periodo successivo, hanno termine nel momento in cui il presidente cessa dalla carica per qualunque ragione. Alla scadenza del mandato i dipendenti assunti con contratto a termine restano in carica fino ad un massimo di 60 giorni. Entro 10 giorni dall'insediamento il presidente neoeletto definisce la durata della proroga.
5. Al personale di cui al presente articolo non possono essere attribuiti compiti a carattere gestionale.

DI DARE ATTO che il presente decreto è esecutivo alla sua sottoscrizione.

ALLEGATO:

- parere di regolarità tecnica.

Reggio Emilia, lì 03/11/2022

IL PRESIDENTE
F.to ZANNI GIORGIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma